

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05404/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Vincenzo Ratto, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania;

Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Alessandro Salma, Fevola Emilia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della Deliberazione del Direttore Generale n. 1611 del 20 settembre 2023 con

cui, tra l'altro, è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 8 operatori socio sanitari, riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.;

b) della delibera n. 483 del 17 marzo 2023 con cui l'Azienda sanitaria resistente ha indetto il predetto concorso pubblico;

c) del bando di concorso nella parte in cui va interpretato secondo il modus procedendi dell'ASL resistente;

d) dell'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso de quo, nonché dell'elenco degli ammessi alla prova orale, quest'ultimo pubblicato in data 15/11/2023, se e ove occorra;

e) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ratto Vincenzo il 23/1/2024:

a) della deliberazione del direttore generale n. 2162 del 21.12.2023, con cui l'ASL di Caserta resistente ha approvato gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 8 operatori socio sanitari;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl 104 - Caserta 1;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, impregiudicato l'esame delle peculiari questioni versate in giudizio, necessitanti comunque dell'approfondimento proprio della fase di merito, le

esigenze del ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., all'udienza come fissata in dispositivo;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre nelle more l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, a mezzo pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a., stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.a., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

- la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'Amministrazione resistente;
- il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente, della denominazione dell'amministrazione intimata e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e che parte ricorrente è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di giorni 15 (quindici);

Ritenuto, infine, di compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione V, accoglie l'istanza cautelare ai fini della fissazione della discussione di merito del ricorso all'udienza del 9 luglio 2024.

Ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini di cui in motivazione, autorizzando altresì la notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO